

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Andrea Di Porto, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE LANGELLA PAOLO LA SOMMA DI € 14.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.S.D. Grottammare Calcio di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Prato S.p.A. di Prato e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 4 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete